



Ordine concernente le munizioni

1 Scopo e campo di applicazione

- 1.1 Lo scopo di quest'ordine è quello di prevenire incidenti nella manipolazione delle munizioni e di prevenire l'uso improprio delle stesse. Deve essere affisso in tutti gli impianti di tiro dell'esercito, dei comuni e delle società di tiro, negli accantonamenti della truppa come pure in tutti i depositi di munizioni del DDPS.
- 1.2 L'ordine si applica a tutti i dipendenti dell'Aggruppamento Difesa, a tutti i membri dell'esercito (militari) che prestano servizio d'istruzione ed a tutte le persone che utilizzano munizioni nell'ambito del tiro fuori servizio. In caso di impieghi dell'esercito, ai sensi dell'articolo 65 della legge militare (RS 510.10), è valevole a meno che il Comando dell'esercito non disponga diversamente.

2 Definizione di munizioni

- 2.1 Il termine munizioni comprende:
 - a) tutte le polveri, gli esplosivi, le sostanze pirotecniche o chimiche dei gruppi principali delle munizioni destinati all'esercito: munizioni sportive e speciali (n° indicativo 590), da combattimento (n° indicativo 591), d'esercizio (n° indicativo 592), ausiliarie (n° indicativo 593) e marcanti (n° indicativo 594) comprese le loro singole parti;
 - b) le munizioni di manipolazione (n° indicativo 595) e gli accessori di munizioni (n° indicativo 599).Questi ultimi non contengono sostanze reattive e sono quindi innocui.
- 2.2 Il termine munizioni non comprende:
 - a) imballaggi per munizioni vuoti di qualsiasi tipo;
 - b) materiale didattico per il servizio munizioni, come modelli di munizioni, modelli inerti e simili;
 - c) munizioni fittizie;
 - d) parti o componenti di munizioni non contenenti materiale reattivo.

3 Responsabilità e divieti

Tutti sono personalmente responsabili delle munizioni a loro attribuite e del rispetto del presente ordine. In particolare è proibito:

- 3.1 Portare su di sé, prendere con sé o conservare munizioni senza l'ordine del superiore competente;
- 3.2 Prendere possesso, trafugare, gettare o vendere munizioni;
- 3.3 Prendere con sé in servizio oppure portar fuori servizio munizioni e tutti gli articoli citati al punto 2.2;
- 3.4 Spedire le munizioni e tutti gli articoli citati al punto 2.2 all'indirizzo privato o a terzi;
- 3.5 Utilizzare munizioni in modo improprio o abusivo;
- 3.6 Smontare/scomporre oppure modificare le munizioni in modo non conforme alle prescrizioni;
- 3.7 Sparare munizioni utilizzando armi danneggiate oppure sparare munizioni difettose;
- 3.8 Abbandonare intenzionalmente o per negligenza munizioni, trasportarle o conservarle in modo contrario alle prescrizioni;
- 3.9 Fumare mentre si maneggiano munizioni;
- 3.10 Utilizzare fuoco come fonte di luce o di calore mentre si maneggiano munizioni

4 Misure di sicurezza

- 4.1 Durante il servizio d'istruzione e l'attività fuori del servizio (AFS), i militari ed i partecipanti alle stesse, equipaggiati con un'arma da fuoco in linea di principio portano l'arma scarica ed i caricatori vuoti. Nel poligono di tiro l'arresto del fuoco a raffica è inserito e l'otturatore è aperto. Restano riservate disposizioni particolari in impiego, durante il servizio di guardia con munizioni da combattimento e durante istruzioni/esercizi come pure ordini dei superiori responsabili

- 4.2 Per le stesse armi e gli stessi calibri possono essere utilizzati contemporaneamente i gruppi principali di munizioni e il materiale didattico seguente:

- a) munizioni da combattimento, d'esercizio, ausiliarie, di sport e speciali;
- b) oppure esclusivamente munizioni marcanti;
- c) oppure esclusivamente munizioni di manipolazione;
- d) oppure esclusivamente materiale didattico riguardante il servizio delle munizioni.

Queste norme si applicano e valgono anche per le munizioni che non vengono sparate con un'arma (ad esempio mezzi esplosivi oppure munizione da lancio con leva di sicurezza). L'uso ed impiego di accessori per munizioni e munizioni fittizie è in ogni caso consentito.

- 4.3 Le munizioni devono essere protette contro il furto.

- 4.4 Per il trasporto di munizioni devono essere rispettate in particolare l'ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM, RS 510.710) come pure l'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

5 Controlli

- 5.1 I superiori rispettivamente gli ufficiali di tiro ed i monitori di tiro controllano presso tutti i militari ed i partecipanti che i loro caricatori ed i caricatori di riserva non contengano munizioni:
 - a) all'entrata in servizio;
 - b) prima del licenziamento dal servizio;
 - c) dopo l'ultimo esercizio rispettivamente istruzioni con l'utilizzo di munizioni.I subordinati ed i partecipanti alle istruzioni o esercizi devono essere resi attenti/informati sull'ordine concernente le munizioni come pure sui loro diritti e sui loro doveri.
- 5.2 Prima di lasciare le piazze d'istruzione rispettivamente i poligoni di tiro, le munizioni non sparate devono essere ritirate/recuperate.
- 5.3 Per le munizioni devono essere svolti controlli in conformità alle prescrizioni.

6 Notifiche/annunci

- 6.1 I casi di uso improprio, maneggio inadeguato, disturbi di funzionamento, perdita di munizioni come pure gli incidenti devono essere immediatamente notificati per la via di servizio ed in conformità all'ordinanza del DDPS riguardante il tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro) RS 512.311.
- 6.2 I militari che trovano munizioni, parti di munizioni o proiettili inesplosi sono obbligati a segnalare il luogo ed informare i loro superiori. Gli stessi informeranno immediatamente la Centrale d'annuncio di proiettili inesplosi (CAPI), telefono 058 481 44 44. I civili segnalano ed annunciano la presenza di munizioni, parti di munizioni o proiettili inesplosi al numero telefonico 117.

7 Infrazioni

- 7.1 Chiunque contravvenga a questo ordine può essere soggetto a procedimenti disciplinari oppure può essere deferito alla giustizia militare.
- 7.2 La perdita o il danneggiamento di munizioni può comportare conseguenze in termini di responsabilità.
- 7.3 La punibilità di reati/infrazioni contro le norme relative al tiro fuori servizio dipende dalle disposizioni/norme del diritto penale militare o civile applicabili.

8 Disposizioni finali

Il presente ordine entra in vigore il 01.07.2019 e sostituisce l'ordine del 01.03.2007.

II CAPO DELL'ESERCITO

